

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 94

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto gli articoli da 233 a 236 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, si occupano delle stalle e concimaie.

In particolare rammento che l'articolo 233, primo comma, recita:

«Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile».

Il successivo articolo 235 recita inoltre:

«Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado e semi-brado».

Il citato dettato legislativo - vecchio ormai di quasi sessant'anni - non tiene

conto, ovviamente, dei moderni sistemi di conduzione delle stalle e dell'introduzione della meccanizzazione agricola avvenuta successivamente all'emanazione della normativa stessa.

Infatti numerosissimi allevamenti di bestiame non hanno più alcuna necessità e convenienza di depositare lo stallatico in concimaie poichè, appena asportato il letame dalla stalla, lo stesso viene, con apposite apparecchiature meccaniche, caricato su idonei rimorchi e immediatamente trasportato sui fondi agricoli di impiego sui quali viene sparso, ancora meccanicamente, per la concimazione agronomica e ciò con evidente risparmio di tempi tecnici.

Ne consegue che appare necessario integrare l'articolo 235 per prenderne atto e consentire tali innovazioni tecnologiche in agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 235 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 aprile 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

«Sono pure esonerati dall'obbligo della concimaia gli allevatori di bestiame che asportano il letame dalla loro stalla e lo trasportano e spandono immediatamente, senza deposito, nei fondi di impiego per la concimazione».